

"FONDAZIONE FINCANTIERI Ente del Terzo Settore"
in forma abbreviata "FONDAZIONE FINCANTIERI ETS"

* * *

STATUTO

* * *

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1)

1. La Fondazione denominata **"FONDAZIONE FINCANTIERI Ente del Terzo Settore"**, costituita per iniziativa della Fincantieri S.p.A., (in appresso **"Fondazione"**) è regolata dal presente statuto.

2. La Fondazione potrà essere più brevemente denominata **"FONDAZIONE FINCANTIERI ETS"**.

3. La Fondazione ha sede in Trieste, Riva Tre Novembre n. 11.

4. Possono essere istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, operative e/o di rappresentanza, in Italia e all'estero per lo svolgimento e la promozione delle proprie attività statutarie.

5. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

6. Essa non è sottoposta a direzione, coordinamento o controllo di alcun Ente.

SCOPO

Art. 2)

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Per il perseguimento delle sopra indicate finalità, la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii (art. 5, co. 1, lett. f, del D. Lgs. n. 117/2017);

b) organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, incluse attività anche editoriali (art. 5, co. 1, lett i, del D. Lgs. n. 117/2017);

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, co.1, lett. h, del D. Lgs. n. 117/2017);

d) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o attività di interesse generale (art. 5, co. 1, lett. u, del D. Lgs. n. 117/2017);

e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm.ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d, del D. Lgs. n. 117/2017).

3. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può porre in essere a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- il recupero, la tutela, la conservazione, la valorizzazione, lo studio, la ricerca e la promozione del patrimonio storico-culturale rappresentato dai fondi archivistici e dalla memoria e cultura storiche, tecniche, imprenditoriali e organizzative della Fincantieri S.p.A. e delle società ad essa collegate nonché, più in generale, degli enti, imprese, organizzazioni e persone, fisiche e giuridiche, a questa legati. Tale patrimonio storico-culturale si intende in riferimento a documenti, pubblicazioni, manufatti, macchinari e utensili industriali, immobili e quanto altro possa essere

considerato testimonianza dell'evoluzione tecnologico-organizzativa e della cultura delle imprese e delle loro relazioni con il territorio circostante e con la Fincantieri S.p.A.;

- lo studio e la ricerca sui temi aventi ad oggetto la storia e la cultura dell'impresa, dei caratteri strutturali e delle trasformazioni dei sistemi e delle politiche industriali e dei mercati;

- la promozione e la partecipazione attiva a iniziative di carattere culturale e artistico nel senso più ampio di rilevanza locale e/o nazionale e/o internazionale.

4. Per realizzare dette attività la Fondazione, in piena autonomia, potrà:

- acquisire da chiunque (anche in deposito o comodato) fondi archivistici, anche di notevole interesse storico, e promuoverne la conservazione, la catalogazione, la valorizzazione e l'incremento;

- organizzare, promuovere manifestazioni ed eventi culturali e artistici, convegni, seminari di studio, progetti di ricerca, iniziative formative, mostre e quanto altro possa contribuire a un'adeguata trattazione e divulgazione dei temi oggetto del suo campo d'azione;

- istituire premi di laurea, borse di studio, al fine di erogare beni o servizi a sostegno della realizzazione di attività attinenti alle finalità statutarie;

- organizzare stage formativi, corsi didattici, anche tecnico-professionali o di cooperazione e scambio culturale a livello nazionale ed internazionale;

- fondare e gestire una biblioteca/centro di documentazione al fine di raccogliere e rendere disponibile agli utenti ogni tipo di documentazione e materiale attinente allo scopo perseguito;

- promuovere o realizzare direttamente e pubblicare studi e ricerche sotto forma di monografie, periodici o altre forme editoriali, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti e i requisiti imposti dalla legge;

- partecipare alla costituzione di associazioni, comitati e istituzioni in genere, nonché aderire a quelli già costituiti, in ogni caso, purché aventi scopo analogo a quello perseguito dalla Fondazione;

- promuovere e partecipare attivamente a iniziative di carattere sociale nell'ambito delle associazioni aziendali (Cral, Anziani ed altro);

- promuovere e partecipare attivamente a iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo di enti Pubblici e privati;

- fornire l'assistenza ai dipendenti della Fincantieri S.p.A. e delle aziende subappaltatrici che abbiano subito infortuni nello svolgimento delle loro attività presso gli stabilimenti della Fincantieri S.p.A.;

- promuovere e partecipare attivamente ad iniziative atte alla valorizzazione dell'immagine della Fincantieri S.p.A. e delle società del gruppo anche in relazione alla storia navale militare e mercantile del Paese;

- promuovere iniziative volte alla valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale;

- promuovere attività e iniziative di interesse generale nell'ambito della formazione, inclusione sociale, parità di genere, tra cui a titolo esemplificativo: la realizzazione di investimenti, diretti o indiretti, sulla formazione del capitale umano, con particolare riferimento alle fasce più giovani, in settori rilevanti per il Paese; realizzare programmi di formazione in ambiti rilevanti e strategici (es. transizione digitale ed energetica), realizzare programmi per sviluppare competenze innovative e

tecnico-professionali, concedere borse di studio *post lauream* e il supporto economico per dottorati e master; organizzare e gestire corsi di formazione, anche al fine di essere funzione propositiva nello sviluppo di programmi strutturali nei settori della navalmeccanica e della cantieristica navale anche in chiave tecnologica innovativa agendo anche come un partner e/o sostenendo iniziative/progetti connessi con le maggiori istituzioni (Ministeri, Regioni, Università, enti locali,...);

- approfondire tematiche di sviluppo sostenibile nella sua accezione ambientale, sociale ed economica in relazione al quadro di sviluppo del Paese e al contesto internazionale;

- promuovere innovazioni tecnologiche attraverso il sostegno alla ricerca di base e industriale, lo sviluppo sperimentale, e in generale lo scambio delle conoscenze, per l'innovazione e la risoluzione di problemi connessi alla produzione industriale e alla fornitura di servizi, favorendo l'avvio di progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico, l'interscambio di esperienze e pratiche, con imprese ed enti pubblici e privati dell'area di insediamento e regionale, ma anche con altre realtà nazionali ed estere;

- collaborare con chiunque, persone fisiche o Enti, Amministrazioni pubbliche e private, Società, Istituti, Università, Accademie e organismi di qualunque natura - anche non italiani - stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni; nonché svolgere tutte le attività consentite dalla legge, ivi compresa, a titolo esemplificativo, ogni attività di carattere economico, finanziario, patrimoniale, commerciale, immobiliare, mobiliare e culturale, nonché agire anche in collaborazione, associazione o partecipazione con omologhi organismi del Gruppo Fincantieri, società del

Gruppo Fincantieri, altre fondazioni, Enti del Terzo Settore e/o altri soggetti nazionali e internazionali che perseguono finalità coerenti con, o strumentali a, quelle della Fondazione.

5. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra citate, purché secondarie e strumentali alle stesse, secondo i criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative quali ad esempio le sponsorizzazioni. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle ulteriori attività diverse esercitabili.

6. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

PATRIMONIO

Art. 3)

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La gestione del patrimonio, ispirata alla prudenza, nonché la raccolta dei fondi e delle risorse in genere tengono conto delle esigenze operative per il raggiungimento dello scopo predetto.

Art. 4)

1. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie per lo svolgimento della propria attività principalmente da:

- a) quote dei sostenitori;
- b) rendite patrimoniali;

- c) contributi della Fincantieri S.p.A.;
- d) lasciti, legati, donazioni ed elargizioni effettuati da chiunque;
- e) introiti provenienti dai corrispettivi di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale;
- f) contributi dell'Unione Europea, dello Stato e di altri Enti e Organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati;
- g) eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione;
- h) attività di raccolta fondi.

2. La Fondazione può accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali.

CATEGORIE DI SOCI

Art. 5)

1. I Soci della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Benemeriti;
- Sostenitori.

2. Possono divenire Soci Benemeriti e Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri che condividono le finalità della Fondazione.

FONDATORE E PRESIDENTE ONORARIO

Art. 6)

1. La Fincantieri S.p.A. è il Fondatore della Fondazione e non è tenuta ad ulteriori versamenti in favore della Fondazione oltre a quello effettuato in

sede di costituzione.

2. Il Presidente *pro tempore* del Fondatore è Presidente Onorario della Fondazione. Il Presidente Onorario e l'Amministratore Delegato del Fondatore sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione alle quali partecipano con funzione consultiva, senza diritto di voto.

BENEMERITI

Art. 7)

1. Possono ottenere la qualifica di Benemeriti i Soci che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla stessa.

2. La qualifica di Benemerito dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

SOSTENITORI

Art. 8)

1. Sono Sostenitori i Soci che contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro in misura pari almeno a quella minima rispetto a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ma inferiore a quella necessaria per acquisire la qualifica di Benemerito.

ESCLUSIONE E RECESSO

Art. 9)

1. I Sostenitori, nel caso di inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, vengono esclusi dalla Fondazione; essi comunque perdono la qualifica decorso un anno dalla loro ultima contribuzione.

2. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Benemeriti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

4. I Benemeriti, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

5. Il Fondatore non può essere escluso dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agisca contro gli interessi della Fondazione, oppure getti discredito sulla Fondazione o altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione.

6. L'esclusione del Fondatore deve essere deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 10)

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore, se nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei conti, ove obbligatorio;
- il Comitato Scientifico.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11)

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti nominati dal Fondatore, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione può essere variato, nei limiti suddetti, anche in corso di mandato.

2. Allo scopo di dare rappresentanza anche ai Benemeriti, il numero degli Amministratori potrà essere aumentato fino a 17 (diciassette) componenti mediante nomina di nuovi Amministratori da parte del Fondatore, previa determinazione da parte di quest'ultimo del numero degli ulteriori Amministratori, la nomina terrà conto dei nominativi indicati a tal fine dai Benemeriti.

3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e più precisamente fino all'approvazione del rendiconto annuale relativo al terzo esercizio del loro

mandato; gli Amministratori nominati in rappresentanza dei Benemeriti scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili.

4. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

5. Entro il termine di scadenza di cui sopra il Fondatore provvede alla nomina e/o alla conferma degli Amministratori per i successivi tre esercizi, fermo restando che la cessazione degli Amministratori in scadenza avrà efficacia dal momento in cui il Fondatore avrà provveduto alla loro conferma o alla loro sostituzione.

6. Se nel corso del mandato venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più degli Amministratori, il Fondatore provvederà alla loro sostituzione.

Gli Amministratori così nominati scadranno unitamente agli Amministratori in carica all'atto della loro nomina.

7. Tutte le comunicazioni di nomina di Amministratori da parte del Fondatore previste dal presente articolo dovranno essere effettuate alla Fondazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta, messaggio di posta elettronica certificata, e-mail o qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

8. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto il Fondatore, elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica per l'intero mandato e può essere riconfermato.

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12)

1. Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione curandone il perseguimento e l'esecuzione, compatibilmente con la disponibilità del bilancio.

2. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere in ordine all'amministrazione della Fondazione.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione e l'impiego del Patrimonio, delle rendite e di ogni altra risorsa e l'assunzione di tutte le deliberazioni necessarie alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione;

- la fissazione delle linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto;

- la nomina del Presidente della Fondazione ove non vi abbia provveduto il Fondatore;

- la nomina, se del caso, del Direttore della Fondazione;

- la nomina dei componenti del Comitato Scientifico;

- l'attribuzione della qualità di Socio Benemerito;

- la predisposizione, in caso di mancata nomina del Direttore del bilancio annuale, preventivo e consuntivo;

- la deliberazione sul bilancio annuale, preventivo e consuntivo;

- la costituzione e disciplina della struttura e delle funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, anche mediante adozione di appositi

regolamenti interni, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;

- la fissazione delle quote, dei criteri e delle modalità per l'adesione dei terzi quali Sostenitori della Fondazione nonché l'indicazione dei contributi minimi per essere nominati Benemeriti;

- l'ammissione dei Sostenitori e dei Benemeriti;

- la deliberazione in merito all'esclusione dei Soci in base a quanto stabilito dall'art. 8 del presente Statuto;

- l'assunzione del personale;

- l'accettazione di contributi, lasciti, donazioni, beni e prestazioni da parte di terzi;

- l'acquisto e la cessione di beni mobili e immobili;

- la deliberazione in ordine all'erogazione di premi e borse di studio;

- l'adozione di regolamenti interni;

- la modifica dei regolamenti nonché, previa condivisione con il Fondatore, dello Statuto;

- la deliberazione sullo scioglimento della Fondazione e la conseguente devoluzione del Patrimonio;

- la deliberazione su ogni altra questione che venga ad esso sottoposta dal Presidente.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede della Fondazione purché in Italia, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio, preventivo e consultivo, o comunque ogni volta che il Presidente

lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione inviata con lettera raccomandata o a mezzo posta, messaggio di posta elettronica certificata, e-mail o qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun Consigliere ed ai membri dell'Organo di Controllo, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Nella comunicazione dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio si ritiene validamente costituito e può validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli Amministratori e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento le riunioni sono presiedute dall'Amministratore più anziano di età. La verbalizzazione delle riunioni è affidata a un segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il presidente della riunione è assistito dal Direttore, se nominato.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

7. I processi verbali delle sedute consiliari sono firmati dal presidente della riunione e dal segretario e sono riportati in apposito libro vidimato.

8. E' inoltre ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video-teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, in tal caso il segretario potrà trovarsi in altro luogo video-collegato; il verbale sarà comunque successivamente firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

9. La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica, per gli interventi alle sedute o in rappresentanza della Fondazione.

IL PRESIDENTE

Art. 14)

1. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; la sua firma impegna la Fondazione con esonero per i terzi da ogni ingerenza al riguardo;
- convoca e presiede il Consiglio e propone i punti da trattare all'ordine del giorno;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari e le attività della Fondazione che vengono deliberati;
- vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- promuove le modifiche allo Statuto e ai regolamenti;

- cura i rapporti con le Autorità;
- svolge, con facoltà di delega, le funzioni del Direttore qualora questi non venga nominato;
- adotta, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- ha il potere, con facoltà di delega, di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione amministrativa della Fondazione, ivi compresa la stipulazione di negozi e il compimento di atti relativi ai rapporti con le banche (aperture e chiusure di conti correnti, istituzioni di depositi e prelievo da essi, utilizzazione delle disponibilità liquide e dei crediti accordati) e la stipulazione di contratti con il personale dipendente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consigliere più anziano di età ne fa le veci; la firma di quest'ultimo fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente.

IL DIRETTORE

Art. 15)

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore che collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Ove nominato, al Direttore sono riconosciuti le seguenti competenze:

- predispone gli schemi di bilancio, preventivo e consuntivo;
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione, le attività da essa svolte, ed è a capo del personale dipendente;

- coordina e a supervisiona le attività degli Enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;

- compie atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione;

- può conferire mandati specifici per particolari incarichi.

3. Al Direttore può essere attribuita per determinati atti o categorie di atti la rappresentanza legale della Fondazione mediante apposite procure firmate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa conforme delibera del Consiglio.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 16)

1. L'Organo di Controllo, composto da tre membri effettivi - di cui uno con funzione di Presidente – e due supplenti, è nominato, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con decisione del Presidente del Collegio Sindacale del Fondatore. Almeno uno dei componenti effettivi e dei supplenti dell'Organo di Controllo sono scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

2. Tale organo resta in carica per un tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del mandato ed è rinnovabile. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. All'Organo di Controllo sono riconosciute le seguenti competenze:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, vigila sulla gestione finanziaria;

- esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa;

- esercita compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto secondo le relative linee guida;

- può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Delle riunioni dell'Organo di Controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro vidimato.

5. Quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, o laddove ritenuto necessario, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Tale incarico può essere affidato all'Organo di Controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Qualora i componenti dell'Organo di Controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 17)

1. A supporto delle finalità della Fondazione o per lo svolgimento di alcune

specifiche iniziative culturali, il Consiglio di Amministrazione può nominare, fissandone gli incarichi, la durata e il numero dei componenti, uno o più Comitati Scientifici.

2. Il Direttore, se nominato, partecipa ai lavori dei Comitati Scientifici con funzioni di coordinamento.

PERSONALE

Art. 18)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nei modi consentiti dalla legge, dota la Fondazione delle unità di personale che ritiene più opportuno per l'espletamento delle finalità istituzionali e delle iniziative deliberate.

2. Per i rapporti di lavoro subordinato e/o autonomo la Fondazione è tenuta a osservare le disposizioni degli articoli 8 e 16 del D. Lgs. n. 117/2017.

SCRITTURE E LIBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 19)

1. La Fondazione tiene, regolarmente vidimati, il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il libro dei verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo.

2. Su detti libri i verbali delle riunioni devono essere tenuti in ordine cronologico.

3. La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge vigente, con particolare riferimento alle scritture contabili previste dalla normativa vigente in materia.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 20)

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina

il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il bilancio dell'esercizio precedente ed entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

3. Il bilancio consuntivo deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo e al Revisore legale dei conti laddove nominato almeno 14 (quattordici) giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. L'Organo di Controllo, e laddove nominato il Revisore legale dei conti, esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 7 (sette) giorni successivi.

4. Il bilancio consuntivo, congiuntamente alla relazione dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti ove nominato, deve essere depositato presso il RUNTS entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

5. Ove obbligatorio per legge, il Consiglio di Amministrazione, o qualora nominato il Direttore, predispone il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale è redatto in conformità delle linee guida del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Fondazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

6. Per quanto attiene la tenuta delle scritture contabili, la modulistica di bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento agli art. 13-14-15 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e all'art. 9 del D. Lgs. n.

112/2017 e ss.mm.ii., le cui norme si richiamano e devono essere puntualmente osservate.

AVANZI DI GESTIONE

Art. 21)

1. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale statutariamente previste.

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 22)

1. Il presente Statuto potrà essere modificato per decisione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

ESTINZIONE SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Art. 23)

1. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il Patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe, individuati dal Fondatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Il Fondatore, che delibera in merito alla devoluzione, nomina uno o più

liquidatori a cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione.

RINVIO

Art. 24)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e alle altre leggi in materia, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. n. 117/2017.

NORMA TRANSITORIA

Art. 25)

25.1. Al fine di garantire la continuità della amministrazione e del controllo della Fondazione in dipendenza della trasformazione della stessa in Ente del Terzo Settore rimangono in carica fino alla data di approvazione del rendiconto (bilancio) dell'esercizio 2026:

1. il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in carica prima della sua trasformazione;
2. il Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione (denominato Organo di Controllo nell'ente trasformato), in carica prima della sua trasformazione.